

Oristano - Patrizia Meloni

Da: Portale delle Agevolazioni <InpsComunica@postacert.inps.gov.it>
Inviato: lunedì 28 marzo 2022 15:42
A: A.ARCHELAO@PEC.IT
Oggetto: Matricola/CIDA 154345 - comunicazione importo autorizzato in via definitiva per l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del periodo 1° novembre 2020 – 31 gennaio 2021 previsto dagli articoli 16, comma 7, e

Con domanda prot. INPS.9500.17/11/2021.0120814, l'azienda DESSI' SANDRO ha richiesto l'ammissione all'agevolazione indicata in oggetto.

L'effettivo ammontare dell'esonero spettante non può essere superiore alla contribuzione datoriale dovuta ed effettivamente sgravabile per il periodo 1° novembre 2020 – 31 gennaio 2021.

L'importo dell'esonero autorizzato in via definitiva, per la sezione 3.1 e/o 3.12 del Quadro Temporaneo, ammonta complessivi Euro 558,95.

L'importo dell'esonero autorizzato tiene conto dell'importo richiesto per ciascuna sezione, della sufficienza delle risorse per soddisfare le domande pervenute, dell'importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il massimale individuale e, per le aziende con CIDA, dei dati risultanti negli Archivi dell'Istituto. Le eventuali riduzioni sono state effettuate in via prioritaria sull'importo richiesto ai sensi della sezione 3.12. del Quadro temporaneo come indicato nel messaggio n. 3774 del 04 novembre 2021.

\r\nIl codice di autorizzazione, 8K "Azienda con esonero a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020" per le aziende con Cida e 8J "Azienda con esonero a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e Articolo 16 e16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020" per le aziende con matricola, sarà attribuito centralmente.

Il versamento della quota di contribuzione eccedente l'importo autorizzato, unitamente alle contribuzioni escluse dall'esonero, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla presente comunicazione. I pagamenti effettuati oltre i trenta giorni saranno gravati dalle sanzioni civili per omissione, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla predetta scadenza.

Si evidenzia che anche dopo la fruizione dell'esonero, l'Istituto è legittimato ad effettuare i controlli di propria pertinenza, volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell'esonero, segnatamente la regolarità contributiva verificata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui al D.M. 30 gennaio 2015 e il possesso del codice Ateco che legittima l'accesso all'esonero, come precisato nella circolare INPS n.131/2021. Il controllo sul rispetto del massimale individuale previsto dalle sezioni 3.1 e 3.12 del "Quadro temporaneo" sarà effettuato in occasione della registrazione degli aiuti nei Registri di riferimento. In caso di esito negativo dei controlli si provvederà a recuperare la contribuzione non versata con aggravio delle somme accessorie.

Cordiali saluti.

Il team Portale delle Agevolazioni.

=====

Questo e' un messaggio di posta elettronica generato automaticamente dal sistema.

La preghiamo di non rispondere/inviare email all'indirizzo mittente, perche' e' una casella applicativa, pertanto qualsiasi messaggio non sara' letto.

Per individuare le modalità di contatto con l'Istituto, si prega di visitare il portale istituzionale dell'INPS (www.inps.it).

Clausola di riservatezza